



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON  
e PINZGER**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 2009**

Modifica all’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi,  
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  
in materia di detrazioni per oneri sostenuti per l’iscrizione ai corsi sportivi

ONOREVOLI SENATORI. - La pratica dello sport è importante ad ogni età, ma nell'anziano è fondamentale per mantenere il benessere psicofisico e per prevenire molte patologie.

La longevità è determinata non solo da fattori genetici quali il sesso, la specie, ma anche da molti altri elementi che vanno ad influire su di essa; tra questi l'esercizio fisico è fondamentale. Esso, infatti, provoca una serie di fenomeni che vanno a modificare positivamente diversi meccanismi biologici.

Gli anziani che praticano attività fisica stanno meglio e sono più longevi ed i benefici non sono solo fisici, ma riguardano anche l'attività cerebrale che viene migliorata notevolmente dagli esercizi aerobici.

Con la regolare pratica sportiva l'invecchiamento sarà così più equilibrato e lento in quanto l'anziano non solo trarrà beneficio fisicamente, ma avrà anche un miglior atteggiamento nei confronti del proprio corpo che, nonostante l'età, si dimostrerà ancora efficiente ed attivo.

È fondamentale poi sottolineare che l'attività fisica svolge anche una funzione di aggregazione sociale, antagonista della solitudine spesso compagna degli anziani.

Per promuovere la pratica dello sport tra gli anziani è tuttavia necessaria una azione di stimolo che deve vedere protagonisti non solo le strutture sportive pubbliche e private e gli enti locali, ma anche lo Stato attraverso lo strumento fiscale, riconoscendo alla pratica dello sport da parte degli anziani lo stesso trattamento previsto per la promozione dello sport tra i giovani.

Il presente disegno di legge prevede la possibilità per i soggetti di età superiore ai sessanta anni di poter beneficiare della detrazione fiscale del 19 per cento dall'imposta lorda delle spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. All'articolo 15, comma 1, e successive modificazioni, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *i*-quinquies) è inserita la seguente:

«*i*-quinquies.1) le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i soggetti di età superiore a sessanta anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva;».

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, valutate in 11 milioni di euro per l'anno 2009, in 16 milioni di euro per l'anno 2010 e in 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

